

Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale

per l'Emilia Romagna - Bologna

RICORSO con contestuale ISTANZA CAUTELARE

Nell'interesse della prof.ssa **Maria Napolitano**, nata a [REDACTED]
[REDACTED], la quale agisce in proprio e senza il patrocinio di altro difensore
ex art. 22 co. 3 D.lgsvo 104/2010 quale avvocato esercente la professione forense e
iscritto all'albo presso il COA di Reggio Emilia, tessera n. 654, residente [REDACTED]
[REDACTED] e domiciliata presso il suo Studio, sito in Reggio Emilia
alla via Monte San Michele n. 1 (per comunicazioni/notificazioni: tel/fax 0522/432452-
PEC: maria.napolitano@ordineavvocatireggioemilia.it - PEO:
avv.napolitano@gmail.com)

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito – MIM, C.F. 80185250588, in persona del
Ministro p.t.

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, C.F. 80062970373, in persona
del *Direttore Generale p.t.*

Rappresentati ed assistiti *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in
Bologna, Via A. Testoni n. 6 – 40123, con domicilio digitale PEC
ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it

NEI CONFRONTI DI

Maria Teresa Grilli, nata il [REDACTED]
[REDACTED] residente in [REDACTED]
[REDACTED]

Controinteressati inseriti nella graduatoria approvata con Decreto direttoriale n. 339
del 18 aprile 2025, pubblicata in pari data sul sito USR Emilia-Romagna

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- ✓ Del Decreto direttoriale n. 339 del 18 aprile 2025 dell'USR per l'Emilia-Romagna, pubblicato in pari data, di approvazione della graduatoria finale, elaborata dalla commissione giudicatrice, dei vincitori del concorso per titoli ed

esami per il reclutamento di dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali – di cui al D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788 e al DM n. 194/2022;

- ✓ di ogni atto e/o provvedimento, anche se allo stato non conosciuto, al precedente preordinato, presupposto, collegato, connesso e/o dipendente, antecedente o successivo, compiuto/approvato dalla Commissione esaminatrice, dai suoi membri, dall'USR responsabile della procedura, e/o comunque afferente al concorso in oggetto, tra cui in particolare:
 - il verbale n.ri 18 del 19 marzo 2025 relativo alle operazioni preliminari allo svolgimento delle prove orali;
 - i verbali n.ro 18 del 19 marzo 2025; n.ro 19 del 24 marzo 2025; n.ro 20 del 25 marzo 2025; n.ro 21 del 26 marzo 2025; n.ro 22 el 27 marzo 2025 relativi allo svolgimento, agli esiti, e a tutte le operazioni connesse alle prove orali svoltesi presso l'USR- EMILIA ROMAGNA, Bologna, nelle date del 19 – 24 – 25 – 26 – 27 marzo 2025. Nonché le schede/griglie di valutazione agli stessi verbali allegate, compilate dalla commissione giudicatrice in relazione a ciascun candidato, e ogni altro documento riguardante la valutazione e le operazioni condotte dalla commissione in relazione a tutte le prove orali sostenute nelle sessioni indicate;
 - in ogni caso: il verbale n.ro 19 del 24 marzo 2025 in relazione alla prova orale sostenuta dalla ricorrente; la allegata scheda di valutazione, i punteggi assegnati in corrispondenza dei descrittori e la valutazione complessiva non sufficiente attribuitale, comunicatale nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive del MIM;
 - l'estratto del verbale pubblicato il 5 maggio 2025 relativo alla griglia di valutazione della prova orale adottata il 19 marzo 2025 dalla Commissione esaminatrice per la regione Emilia-Romagna;
 - il bando di concorso nella parte in cui dovesse essere interpretato come lesivo della posizione della ricorrente.

PREMESSO IN FATTO

1) che con Decreto ministeriale n. 194 del 13 ottobre 2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2022 veniva emanato il Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai

ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (**doc. 1**);

2) che con successivo DDG 18 dicembre 2023 n. 2788 veniva bandito il concorso per il reclutamento di complessivi 587 dirigenti scolastici nei ruoli regionali presso le istituzioni scolastiche statali (**doc. 2**);

3) che ai sensi dell'art. 3 del Bando *“La procedura concorsuale indetta con il presente bando nazionale, si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale esclusivamente presso gli USR che hanno posti da mettere a concorso, individuati nella tabella al successivo comma 4. 2. Ciascun USR è responsabile della procedura e cura l'organizzazione del concorso, inclusa l'eventuale prova preselettiva di cui al successivo articolo 6. In particolare, l'USR nomina le Commissioni giudicatrici, vigila sul regolare e corretto espletamento della procedura concorsuale, approva le graduatorie di merito e procede alle esclusioni previste dal precedente articolo 2, comma 6”*;

4) che la esponente, avendone i requisiti e l'interesse, partecipava al concorso per i ruoli regionali dell'Emilia-Romagna (28 posti: v. tabella di cui all'art. 3 co. 4 bando) superando prima la prova preselettiva e, quindi, la prova scritta, con punteggio 72/100: v. avviso USR Emilia-Romagna prot. n. 7344 del 21/02/2025, di pubblicazione dell'elenco dei 46 candidati ammessi alla prova orale del concorso (**doc. 3**);

5) che con successivo avviso prot. n. 7607 del 24 febbraio 2025 venivano rese note la sede e le date della prova orale, che si sarebbe svolta presso l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna, via de' Castagnoli, 1 – Bologna – Sala Ovale, in seduta pubblica dalle ore 08:30, nelle giornate: 19 – 24 – 25 – 26 – 27 marzo 2025 (**doc. 4**);

6) che con PEC del 24 febbraio 2025 l'USR Emilia-Romagna comunicava alla scrivente la convocazione presso la sede di via de' Castagnoli, 1 – Bologna, per lo svolgimento della sua prova orale, fissata alle ore 15:00 del 24 marzo 2025 (**doc. 5**);

7) che la esponente, residente a Reggio Emilia, giungeva presso la detta sede nella data indicata già nella tarda mattinata (ore 11:00 circa), con largo anticipo per poter avere la possibilità di assistere ad uno o più colloqui del mattino;

8) che qualificatasi in portineria, la ricorrente chiedeva ove fosse ubicata l'aula in cui si stavano svolgendo gli esami; gli addetti prima le chiedevano l'orario di

convocazione, poi l'avvisavano che su disposizione della Commissione ai candidati era possibile accedere all'aula solo al termine del colloquio del candidato che la precedeva;

9) che la esponente trovava del tutto incomprensibile la prescrizione che le era stato richiesto di osservare. Si fermava suo malgrado al piano terra; addirittura, il personale di portineria, gentilmente, indicava alla odierna ricorrente una saletta riparata ove potersi trattenere e ripassare in (lunga) attesa del suo turno di convocazione pomeridiano;

10) che anche altre candidate, sopraggiunte nel pomeriggio, rimanevano ad attendere il loro turno al piano terra;

11) che il candidato che la precedeva, convocato per le ore 14:15, terminava il colloquio prima delle ore 15:00; nonostante ciò l'esponente non veniva "autorizzata" all'accesso all'aula d'esame: le veniva riferito che per salire bisognava attendere un avviso – se si è compreso bene una telefonata - dalla Commissione;

12) che tale situazione di "stallo" si protraeva per parecchi minuti (a nulla valevano le reiterate richieste di spiegazioni avanzate nervosamente dalla scrivente) e si sbloccava solo dopo le 15:15 (orario rimasto impresso in quanto visionato poco prima sull'orologio che era affisso in portineria), allorché una candidata, che stava assistendo ai colloqui, la raggiungeva e le chiedeva perché non fosse salita, aggiungendo che le era venuto *spontaneamente* lo scrupolo di cercarla perché la Commissione stava cominciando ad interrogarsi su quel grave ritardo;

13) che tale incresciosa situazione provocava nella ricorrente, già sfiancata dalla situazione di lunga e sterile attesa sopra descritta, un intuibile stato di forte agitazione e di nervosismo ricollegati alla necessità di dover giustificare avanti a chi la doveva valutare un comportamento che certamente non le apparteneva (*non puntualità, poca professionalità*) ed un ritardo in realtà non volontariamente causato, anzi letteralmente subito, in quanto determinato dalle anomale modalità di (non) accesso all'aula della prova orale che le erano state prescritte per il tramite del personale della portineria;

14) che l'esame orale, iniziato con le premesse di cui sopra, avveniva alla presenza di una folta schiera di uditori e veniva preceduto dall'estrazione, da parte della esponente, da cinque diverse scatole *aperte* e nel preciso ordine indicato dalla

segretaria, di cinque fogli piegati in due. Anche l'apertura dei fogli, con la lettura del quesito estratto, avveniva nell'ordine esatto che le veniva indicato dalla Commissione, così indirizzandosi rigidamente il colloquio anche per l'ordine di trattazione delle domande, che iniziava con l'area tematica "*generale*", affidata in successione, come si evince dai verbali di svolgimento delle prove orali (v. *infra*) al prof. Paletta (Q1), alla dott.ssa Rivero (Q2), al DS Fasan (caso pratico), e si concludeva con i quesiti riguardanti l'area di inglese ed informatica (professori Scardoni e Urso).

15) che a seguito di accesso agli atti, effettuato da altro candidato al termine delle prove concorsuali, sono stati resi a questi disponibili i quesiti predisposti per la prova orale. Risultano essere state complessivamente predisposte n. **232 tracce**, così ripartite: per l'area generale (comprendente Q1, Q2, *caso pratico*) 50 tracce per il primo quesito (Q1), di competenza del prof. Paletta (**doc. 6**); 30 tracce per il secondo quesito (Q2), di competenza della dott.ssa Rivero (**doc. 7**); 50 tracce per il caso pratico, di competenza del Dirigente scolastico prof. Fasan (**doc. 8**). Per l'ambito inglese, di competenza della professoressa Scardoni, 52 tracce (**doc. 9**). Per l'ambito informatica, di competenza del prof. Urso, sono state predisposte infine 50 tracce (**doc. 10**).

16) che tornando alla prova orale della esponente, il colloquio si apriva con il quesito "Q1" estratto, il n. 24, di competenza del prof. Paletta. La ricorrente esordiva inquadrando la tematica della leadership ma veniva bruscamente interrotta dal commissario il quale le chiedeva "*anzitutto*" di chiarire le differenze tra le due leadership (*Instructional Leadership e Transformational Leadership*) insistendo, all'esitazione della esponente, con una domanda diretta e tranciante ("*la sa o non la sa*": s'intende, la differenza), al cui (compulsato) riscontro ("no"), il colloquio veniva immediatamente interrotto senza che alla esponente fosse data alcuna possibilità di dimostrare *comunque* quello che sapeva sul tema ben più ampio ricavabile dalla traccia;

17) che dopo tale inizio infausto il colloquio proseguiva, con esiti, a percezione della esponente, soddisfacenti: la ricorrente rispondeva in modo fluido e pertinente ai quesiti della dott.ssa Rivero e del Dr. Fasan, e in modo adeguato ai quesiti della professoressa Scaroni; la ricorrente non rispondeva invece adeguatamente al quesito sulla parte informatica, affidato al prof. Urso;

18) che al momento dello svolgimento del suo colloquio non era nota alla ricorrente la griglia di valutazione della prova orale: griglia che, adottata il 19 marzo 2025 dalla Commissione esaminatrice per la regione Emilia-Romagna, verrà pubblicata solo il 5 maggio 2025, al termine delle prove (**doc. 11**);

19) che quanto ai criteri di valutazione, al momento dello svolgimento del suo esame orale la ricorrente aveva dunque presenti solo le prescrizioni previste dal Bando, il quale all'art. 8 co. 3 prevedeva l'attribuzione di massimo 100 punti di cui: *massimo 82 punti per il colloquio, massimo 6 punti per l'accertamento della conoscenza dell'informatica, massimo 12 punti per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese*;

20) che tenuti presenti tali criteri e considerato l'andamento complessivo del colloquio (negativo, come detto, solo per la parte *teorica* di cui al primo quesito di area generale, e per la parte informatica) la ricorrente confidava ragionevolmente in un esito positivo della prova (punteggio almeno pari a 70/100);

21) che l'accesso all'area riservata della piattaforma ministeriale le mostrava invece un risultato così straordinariamente negativo e incomprensibile da indurre l'esponente, prima della conferma avuta con l'accesso agli atti, a supporre un errore materiale nella trascrizione del voto (cosa peraltro avvenuta, come si apprenderà successivamente, con la candidata Tenebruso: v. verbale 25 marzo, *infra*). Una valutazione così nettamente negativa le appariva infatti addirittura surreale rispetto all'andamento complessivo dell'esame, caratterizzato dalla fluidità delle risposte ed anche da riferimenti e citazioni giurisprudenziali coerenti con l'esperienza, la formazione e la preparazione generale della scrivente (docente in servizio dal 2004, abilitata in scienze giuridiche ed economiche, avvocato esercente la professione forense dal 2000, abilitata alle giurisdizioni superiori dal 2013: **doc. 12**).

CONSIDERATO, SEMPRE IN FATTO

22) che al colloquio della esponente era presente una nutrita schiera di "*uditori*" che prendeva appunti;

23) che al termine della prova orale la esponente veniva avvicinata da una candidata che aveva assistito all'esame, la quale le riferiva che ella, al posto della scrivente, non avrebbe saputo rispondere al quesito estratto per informatica se non si fosse preparata

sulla risposta dopo che la stessa domanda era già stata “estratta” nella prima sessione orale (del 19 marzo);

24) che nei giorni successivi, in un confronto con altri candidati, la ricorrente apprendeva che al termine dei singoli colloqui le tracce venivano ricollocate nelle scatole, talvolta a cura degli stessi esaminati, cui era richiesto di reinserire direttamente i fogli nel preciso ordine indicato dalla commissione;

25) che la Commissione, dunque, non solo non aveva eliminato, come avrebbe dovuto, i quesiti volta a volta estratti, ma aveva anche proceduto a renderli di nuovo prontamente utilizzabili per la stessa sessione, così accettando il rischio (poi effettivamente concretizzatosi **sin dalla prima giornata di colloqui**: v. verbale 19 marzo 2025, doc. 17) che gli stessi venissero nuovamente estratti nelle prove anche immediatamente successive, addirittura anche da parte di candidati che avevano appena assistito ai colloqui precedenti;

26) che la “modalità” di ricollocare immediatamente le schede nelle “*urne di cartone*” aperte, adottata dalla Commissione, come detto, sin dalla prima sessione orale del 19/3/2025, diveniva quindi immediatamente nota ai (soli) candidati/interessati che avevano avuto la possibilità di assistere ai primi colloqui e a coloro cui la notizia era stata poi (anche tramite interazioni su gruppi social) veicolata;

27) che con tre successive PEC inoltrate rispettivamente il 4, 8 e 16 aprile 2025 la ricorrente: **a)** avanzava istanza di accesso civico ex art. 5 dlgs 33/2013 per la tempestiva pubblicazione sul sito USR di tutte le domande estratte e poste ai candidati alle prove orali svoltesi nelle sedute d’esame del 19 – 24 – 25 – 26 – 27 marzo 2025 (**doc. 13**); **b)** segnalava le gravissime irregolarità procedurali di cui era venuta a conoscenza, avanzando al contempo istanza di annullamento in autotutela di tutte le prove orali, con richiesta di sospensione dell’approvazione/pubblicazione della graduatoria USR Emilia-Romagna dei vincitori nel concorso, di convocazione della Commissione d’esame in diversa e nuova composizione per la ripetizione delle prove orali, e di assunzione di ogni altra determinazione ritenuta necessaria a consentire all’esponente e a tutti i candidati illegittimamente esclusi dalla graduatoria la prosecuzione nella partecipazione al concorso in condizioni di parità di trattamento e nel rispetto di tutti i principi che presiedono al precetto costituzionale di legalità e buon andamento (**doc. 14**); **c)** formulava istanza di accesso agli atti ex L. 241/90 chiedendo

altresì l'ostensione dei dati dei candidati utilmente collocati in graduatoria, necessaria all'incombente della notifica ai controinteressati ex art. 41 co. 2 dlgs 104/2010 (**doc. 15**);

28) che per tutta risposta, con Decreto direttoriale n. 339 del 18 aprile 2025, pubblicato in pari data, il Direttore generale dell'USR per l'Emilia-Romagna approvava la graduatoria finale elaborata dalla commissione giudicatrice il 5 aprile 2025. Nell'elenco venivano inclusi 28 candidati, ossia un numero *esattamente corrispondente* ai posti messi a concorso in Emilia-Romagna; tutti i candidati presenti in elenco venivano dunque dichiarati vincitori (**doc 16**);

29) che l'USR-E.R. riscontrava all'istanza di accesso avanzata dalla esponente inoltrando i verbali (parzialmente oscurati): n. 18 del 19 marzo 2025 (**doc. 17**); n. 19 del 24 marzo 2025 (**doc. 18**); n. 20 del 25 marzo 2025 (**doc. 19**); n. 21 del 26 marzo 2025 (**doc. 20**); n. 22 del 27 marzo 2025 (**doc. 21**) e specificando, quanto ai documenti richiesti riferiti al punto 1) "*Copia integrale dell/i verbale/i: di determinazione degli ambiti tematici oggetto del colloquio orale; di approvazione della griglia di valutazione della prova orale, di approvazione dei criteri e delle modalità di svolgimento della stessa*", che si trattava del verbale della prova orale del 19/03/2025 (v. riscontro USR **doc. 22**);

30) che i gravissimi e sostanziali vizi procedurali che avevano caratterizzato le operazioni preliminari allo svolgimento delle prove orali e lo svolgimento delle stesse venivano confermati dalla documentazione inoltrata dall'USR responsabile. Come risulta dal verbale n. 18 del 19 marzo 2025 (doc. 17), e sintetizzato nel prospetto elaborato dalla esponente (**doc. 23**), già durante la prima sessione d'esame orale:

a) in relazione alla parte generale (Q1, Q2, caso pratico): il Q1 n. 26 veniva estratto due volte nella stessa mattinata; il Q2 n. 18 veniva estratto due volte nella stessa mattinata; il Q2 n. 25 veniva estratto due volte nella stessa giornata; il caso pratico n. 28 veniva estratto due volte nella stessa giornata;

b) in relazione alla parte di inglese: il quesito di inglese n. 35 veniva estratto due volte nella stessa giornata.

Nel verbale delle prove orali di Giorgini e Grilli il campo in corrispondenza alla domanda Q2 dell'area generale risulta vuoto. L'oscuramento della griglia di valutazione delle

candidate non ha permesso di constatare la natura del vizio (assenza del Commissario, mancata domanda o altro);

31) che come risulta dal verbale n. 19 del 24 marzo 2025 (doc. 18), e sintetizzato nel prospetto elaborato dalla esponente (**doc. 24**), durante tale sessione:

a) in relazione alla parte generale (Q1, Q2, caso pratico): il Q1 n. 26 estratto al mattino era già stato estratto altre due volte il 19/3; i Q1 n. ri 47, 24, 38 estratti al pomeriggio erano già stati estratti al mattino; il Q14 estratto al pomeriggio era già stato estratto il 19/3; i Q2 n. ri 18 e 28 estratti al mattino erano già stati estratti il 19/3; il Q2 n. 25 estratto al pomeriggio era già stato estratto due volte il 19/3; il Q2 n.ro 20 era stato estratto nella prova orale immediatamente precedente (orali Napolitano e Perretta); Il caso pratico n.ro 32 estratto al pomeriggio era già stato estratto la mattina; il caso pratico n. 21 era già stato estratto il 19 marzo;

b) in relazione alla parte di inglese: i quesiti di inglese n. ri 38 e 28 estratti la mattina sono stati estratti anche il 19/3; il quesito n.ro 52 estratto il pomeriggio era stato già estratto la mattina;

c) in relazione alla parte di informatica: il quesito n.ro 30 era già stato estratto il 19/3 ed è stato estratto per ben tre volte anche il 24/3 (due volte consecutive al mattino e una volta al pomeriggio); i quesiti n.ri 3, 11, 27, 36, 39 erano già stati estratti il 19/3;

32) che come risulta dal verbale n. 20 del 25 marzo 2025 (doc. 19), e sintetizzato nel prospetto elaborato dalla esponente (**doc. 25**), durante tale sessione:

a) in relazione alla parte generale (Q1, Q2, caso pratico): il Q1 n. 14 verrà estratto due volte dopo essere già stato estratto anche il 19 e 24 marzo; il Q1 n. 46 verrà estratto due volte dopo essere già stato estratto anche il 19 marzo; il Q1 n. 37 verrà estratto due volte; il Q1 n. 47 era già stato estratto il 19 ed il 24 marzo; il Q1 n. 19 era già stato estratto il 19 marzo; i Q2 n. ri 30 e 21 erano già stati estratti il 24/3; il Q2 n. 27 era già stato estratto il 19 marzo; il Q2 n. 23 è stato estratto consecutivamente due volte (prove orali Tenebruso e Valenti); il caso pratico n. 32 era già stato estratto due volte il 24 marzo; il caso pratico n. 9 era già stato estratto il 24 marzo; il caso pratico n. 21 era già stato estratto il 19 e 24 marzo;

b) in relazione alla parte di inglese: il quesito n. 46 è stato estratto consecutivamente due volte la mattina (orali Provenzani e Raimondo), una volta il

pomeriggio (prova Tazzioli), ed era già stato estratto il 19 marzo; il quesito n. 28 era già stato estratto il 19 ed il 24 marzo;

c) in relazione alla parte di informatica: il quesito n. 27 era già stato estratto il 19 e 24 marzo;

33) che come risulta dal verbale n. 21 del 26 marzo 2025 (doc. 20), e sintetizzato nel prospetto elaborato dalla esponente (**doc. 26**), durante tale sessione:

a) in relazione alla parte generale (Q1, Q2, *caso pratico*): il Q1 n. 38 era già stato estratto due volte il 24 marzo; il Q1 n. 42 è stato estratto consecutivamente la mattina (prove orali Angeli e Azzarà, come riferito Azzarà ha assistito al colloquio di Angeli) ed era già stato estratto anche il 25/3; il Q1 n. 35 è stato estratto consecutivamente due volte il pomeriggio (orali Beninati e Bertolini; come riferito Bertolini ha assistito ai colloqui precedenti) ed era già stato estratto anche il 19 marzo; il Q1 n. 5 è stato estratto consecutivamente due volte (orali Barbieri e Bendinelli); il Q2 n. 2 è stato estratto consecutivamente due volte (orali Vignoli e Zecchi) e verrà estratto consecutivamente due volte anche il 27 marzo (v. *infra*, orali Boiani e Bruno); il Q2 n. 11 è stato estratto due volte ed era già stato estratto anche il 19 marzo; il Q2 n. 27 era già stato estratto il 19 e 25 marzo; il Q2 n. 18 era già stato estratto il 19 e 24 marzo; il Q2 n. 5 era già stato estratto il 19 marzo; il caso pratico n. 21 è stato estratto due volte lo stesso pomeriggio ed era già stato estratto il 19, 24, 25 marzo; i casi pratici n.ri 7 e 1 erano già stati estratti il 25 marzo;

b) in relazione alla parte di inglese: il quesito n.ro 29 è stato estratto consecutivamente due volte la mattina (orali Zecchi e Zuccherini) ed era già stato estratto anche il 24 marzo; il quesito n. 19 è stato estratto consecutivamente due volte il pomeriggio (orali Beninati e Bertolini) ed era già stato estratto il 25 marzo; il quesito n. 21 era già stato estratto il 19 marzo;

c) in relazione alla parte di informatica: il quesito n. 50 è stato estratto due volte; il quesito n. 4 è stato estratto due volte nel pomeriggio; il quesito n. 40 era già stato estratto il 25 marzo;

34) che come risulta dal verbale n. 22 del 27 marzo 2025 (doc. 21), e sintetizzato nel prospetto elaborato dalla esponente (**doc. 27**), durante tale sessione:

a) in relazione alla parte generale (Q1, Q2, caso pratico): il Q1 n. 42 era già stato estratto due volte (consecutivamente) il giorno precedente, 26 marzo ed era già stato estratto anche il 25/3; il Q1 n. 38 era già stato estratto (due volte) il 24 marzo; il Q2 n. 2 è stato estratto (consecutivamente) la mattina (orali Boiani e Bruno) ed era già stato estratto (consecutivamente) due volte il giorno precedente, 26 marzo; il Q2 n. 20 era già stato estratto (consecutivamente) due volte il 24 marzo; il Q2 n. 5 era già stato estratto il 19 ed il 26 marzo; il Q2 n. 19 era già stato estratto il 25 marzo; il Q2 n. 28 era già stato estratto il 19 e 24 marzo; il caso pratico n. 7 era già stato estratto il 25 e 26 marzo; il caso pratico n. 24 era già stato estratto il 19 marzo;

b) in relazione alla parte di inglese: il quesito n. 38 era già stato estratto il 19 ed il 24 marzo; il quesito n. 40 era già stato estratto il 26 marzo; il quesito n. 43 era già stato estratto il 25 marzo; il quesito n.ro 48 è stato estratto consecutivamente il pomeriggio (orali Cuoghi e De Plato) ed era già stato estratto il 24 marzo;

c) in relazione alla parte di informatica: il quesito n. 37 è stato estratto due volte nella giornata; il quesito n. 9 era già stato estratto il 25/3; il quesito n. 38 era già stato estratto il 19/3.

DIRITTO

I - Sulle operazioni preliminari allo svolgimento delle prove orali e sullo svolgimento delle prove orali: violazione artt. 3, 97 Cost. e dei principi di legalità, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento tra candidati; violazione artt. 11, 12 DPR n. 487/1994 e art. 8 DDG 18 dicembre 2023 n. 2788

Dal verbale n. 18 del 19 marzo 2025 emergono vizi procedurali gravi e sostanziali che impongono di qualificare come illegittimi le operazioni preliminari allo svolgimento delle prove orali del concorso da Dirigente Scolastico, lo svolgimento delle prove e gli esiti delle stesse, e ciò per tutte le sessioni di prove orali svoltesi nelle date 19 – 24 – 25 – 26 – 27 marzo 2025 presso l'USR-Emilia-Romagna, con conseguente necessità di annullamento delle dette prove e ripetizione delle stesse avanti ad una nuova commissione esaminatrice.

In punto alla trasparenza amministrativa che deve essere garantita nei procedimenti concorsuali l'art. 12 DPR n. 487/1994 dispone che “Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali,

*da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di **ciascuna** prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame”.*

La prima parte di tale disposizione, che nel riferirsi alle prove concorsuali include logicamente anche quelle orali, è stata interpretata non già nel senso di pretendere in ogni caso la fissazione dei criteri di valutazione nella prima seduta della Commissione, bensì meno rigidamente, avendo cioè presente la finalità di tale incombente, volto ad evitare che l'attribuzione del punteggio per le prove (qui: orali) possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove precedenti, calibrando i punteggi da attribuire ai singoli candidati (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 18 settembre 2023, n. 2728, nonché, conformi, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 07 febbraio 2022, n. 1383, Cons. Stato, sez. VI, 08 ottobre 2021, n. 6726, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 25 settembre 2019, n. 4576, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 07 marzo 2019, n. 473).

Al fine di evitare il rischio che la previa conoscenza del risultato delle prove precedenti (e quindi la conoscenza dei nominativi dei candidati ammessi alle prove successive) faccia insorgere condizionamenti e personalizzazioni, centrale è appunto la circostanza che i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali vengano fissati in epoca **anteriore** allo svolgimento delle prove proprio al fine di garantire la genuinità e l'imparzialità del potere valutativo della Commissione rispetto agli elaborati che si andranno poi ad esaminare: cfr., al riguardo, anche TAR Umbria sez. I, sent. n.ro. 240/2024, che ha altresì precisato “*più che aver riguardo alla natura nazionale o locale in sé del concorso deve guardarsi al **numero dei partecipanti** e alla conseguente modalità dello svolgimento dello stesso, proprio al fine di considerare la maggiore o minore possibilità di interferenze rispetto alla trasparenza e al principio dell'anonimato”.*

Nel caso di specie la Commissione giudicatrice ha fissato i criteri di valutazione delle prove orali in un momento successivo alla conoscenza dei nominativi dei 46 candidati che avevano superato le prove scritte, così violando i generali principi di imparzialità e trasparenza sottesi anche alla prescrizione ora in esame.

Come attestato dal **verbale n. 18**, l'approvazione dei criteri e delle modalità di svolgimento della prova orale è avvenuta infatti (solo) il 19 marzo 2025, ossia, dopo la

correzione degli scritti e la individuazione dei (pochi) candidati ammessi agli orali. Nello specifico, la Commissione si è riunita alle ore 8:00 e ha proceduto alle operazioni preliminari allo svolgimento delle prove orali immediatamente prima di avviare i colloqui, che erano calendarizzati per la stessa mattina dalle ore 8:30. Cfr. verbale 18 del 19 marzo in cui si dà atto che la Commissione, esaminato l'art. 8 del bando, ha anzitutto deliberato all'unanimità "**di predisporre, tenuto conto dei quadri di riferimento della prova orale: punto a: due quesiti e un caso pratico; punto b): conoscenza e utilizzo degli strumenti informatici e le TIC; punto c: scelta dei testi in lingua inglese da sottoporre al candidato**". Per poi procedere all'elaborazione della **griglia di valutazione della prova orale**, allegata allo stesso verbale ed approvata all'unanimità.

Quando hanno fissato i criteri di valutazione i Commissari non solo ben conoscevano i nominativi di chi avrebbe sostenuto le prove orali con le modalità di svolgimento scelte in quel momento, ma il numero dei candidati era così esiguo (46) da poter permettere in astratto anche una personalizzazione delle tracce.

Rigoroso avrebbe dovuto dunque essere anche il rispetto della ulteriore prescrizione dettata dall'art. 12 DPR 487/1994 che, sempre a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità, prevede che le commissioni esaminatrici, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame, previa estrazione a sorte (v. anche Bando art. 8 co. 4).

Nel rispetto di tale disposizione, prima di dare inizio a ciascuna sessione di colloqui la Commissione avrebbe dovuto in modo condiviso elaborare un numero sufficiente di domande da sottoporre ai candidati convocati. Tale operazione risulta invece attestata solo il 19 marzo 2025, come da verbale n. 18, in cui è invero solo dato atto che la Commissione "**delibera all'unanimità di predisporre**" i quesiti le cui tracce vengono poi "**inserite in apposite urne di cartone**". Mentre nessuna indicazione di tale operazione è rinvenibile nei verbali del 24 – 25 – 26 – 27 marzo 2025, a dimostrazione del fatto che le tracce che sarebbero state poi sottoposte, previa estrazione a sorte, ai candidati nelle varie sessioni orali erano già tutte (e sempre, e solo, quelle) predisposte nell'unica data del 19 marzo 2025.

Nonostante l'attestazione del verbale, e quanto al *momento* della elaborazione dei testi delle tracce, appare tuttavia francamente inverosimile la circostanza che la Commissione, nella riunione del 19 marzo 2025, abbia potuto, in mezz'ora (dalle ore 08:00 di inizio riunione alle ore 08:30 di avvio del primo colloquio orale) e al netto delle altre operazioni preliminari che pure risultano essere state compiute, predisporre e condividere complessivamente ben **232** testi, suddivisi nelle cinque aree del colloquio (50 tracce per il primo quesito, Q1; 30 tracce per il secondo quesito, Q2; 50 tracce per il caso pratico; 52 tracce per inglese; 50 tracce per informatica: v. *docc. 6, 7, 8, 9, 10*).

Le tracce in formato digitale che USR Emilia-Romagna ha reso ostensibili a seguito di accesso agli atti non risultano invero neppure sottoscritte o siglate dalla Commissione, delle relative operazioni (tra cui la scelta del numero di quesiti che sarebbero stati predisposti per ciascuna delle cinque aree) non vi è poi alcuna indicazione a verbale, non vi è dunque alcun elemento che possa confermare, a superamento del ragionevole dubbio di avvenuta violazione dell'art. 12 DPR 487/1993, che la Commissione abbia proceduto ritualmente elaborando e condividendo nella riunione del 19 marzo 2025 (tutte) le tracce che sarebbero state poi inserite nelle urne di cartone, per poi essere sottoposte ai candidati. Il che rende conseguentemente legittimo anche il sospetto di avvenuta violazione dell'art. 11 DPR 487/1994 che impone, in ogni fase della procedura e a garanzia dei basilari principi di legalità, parità di trattamento ed imparzialità, l'adozione di necessarie misure di sicurezza per garantire la segretezza e la riservatezza dei testi scritti destinati ad essere utilizzati per prove concorsuali.

Ancora, e quanto allo svolgimento delle prove orali, è, come s'è visto, documentalmente dimostrato che al termine dei singoli colloqui le tracce estratte venivano ricollocate nelle scatole, talvolta a cura degli stessi esaminati, cui era richiesto di reinserire direttamente i fogli nel preciso ordine indicato dalla Commissione. Tutto ciò è avvenuto in plateale violazione dell'art. 12 del DPR e della finalità sottesa al prescritto metodo dell'estrazione "*a sorte*", che, come noto, consiste nella necessità che (tutti) i candidati si preparino al colloquio su tutte le materie, *non avendo preventiva conoscenza degli argomenti su cui saranno interrogati*.

La scelta della Commissione, di operare (sin dalla prima prova orale) in tale modo, è divenuta immediatamente nota ai (soli) candidati che avevano avuto la possibilità di

assistere ai primi colloqui e a coloro cui la notizia, una volta dagli altri appresa, era stata tempestivamente (anche tramite interazioni su gruppi social) veicolata, con plateale indebito vantaggio di una cerchia ristretta di concorsisti in danno di tutti gli altri. Così operando la Commissione giudicatrice ha accettato il rischio, poi effettivamente, numerosissime volte, concretizzatosi, che le tracce già discusse alla presenza del pubblico (concorsisti o loro “*delegati*” all’annotazione di domande e risposte) venissero nuovamente estratte dal candidato successivo, e ciò (anche) nella stessa giornata, e addirittura anche consecutivamente. La modalità adottata dalla Commissione ha quindi e indiscutibilmente creato *ex se* anomalie lesive dovute alla diversa posizione dei candidati, determinando una inaccettabile e inammissibile disparità di trattamento in violazione dei basilari principi di imparzialità, parità di trattamento, legalità, trasparenza e buon andamento.

Alla luce dei gravi vizi denunciati, inficianti *ex tunc tutte* le prove orali svolte dalla Commissione esaminatrice nelle sedute calendarizzate (19 – 24 – 25 – 26 – 27 marzo 2025), si impone l’accoglimento del motivo principale di ricorso, ossia l’annullamento di tutte le operazioni concorsuali, anche preliminari, relative alle dette prove e conseguentemente l’annullamento, previa immediata sospensione, della graduatoria USR Emilia-Romagna dei vincitori nel concorso di reclutamento dei dirigenti scolastici di cui al D.D.G. 18 dicembre 2023 n. 2788. Con diritto (anche) della esponente di ripetere la prova orale avanti ad una Commissione d’esame in diversa e nuova composizione, e di prosecuzione nella partecipazione al concorso in condizioni di parità di trattamento e nel rispetto dei principi di legalità e buon andamento.

II – Sulla illegittimità della prova orale sostenuta dalla ricorrente e della valutazione insufficiente attribuitale – Violazione dei principi di legalità, imparzialità, pubblicità, trasparenza, collaborazione e buona fede- violazione artt. 3, 97 Cost.; art. 1 co. 1 e 2bis, art. 3 L. 241/90; Artt. 7, 8, 12 Dpr 487/1994; art. 8 DDG 18 dicembre 2023 n. 2788; DM 28/09/2022, linee Guida sull’accesso alla dirigenza pubblica – Eccesso di potere per mancanza di idonei parametri di riferimento, contraddittorietà e illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta.

Per l’ipotesi, denegata e non creduta, di mancato accoglimento del primo, assorbente, motivo di censura, la graduatoria finale del concorso è comunque impugnata nella parte in cui esclude la ricorrente dall’elenco dei concorsisti ivi inseriti, e sono impugnati

in quanto illegittimi tutti i provvedimenti che ne sono presupposto, ossia il verbale n.ro 19 del 24 marzo 2025 in relazione alla prova orale sostenuta dalla ricorrente; la scheda di valutazione allegata al detto verbale, i punteggi assegnati in corrispondenza dei descrittori, la valutazione complessiva non sufficiente attribuitale, comunicatale nell'area riservata della Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive del MIM; l'estratto del verbale pubblicato il 5 maggio 2025 relativo alla griglia di valutazione della prova orale adottata il 19 marzo 2025 dalla Commissione esaminatrice per la regione Emilia-Romagna; la graduatoria finale del concorso nella parte in cui la esclude dai vincitori.

La Commissione ha anzitutto proceduto ad un'elaborazione dei quesiti imperniata in netta prevalenza su argomenti teorici e concettuali, piuttosto che operativi e pratici, in violazione del principio di buon andamento, dell'art 7 co. 9 DPR 487/94 e del Bando, nonché dei generali principi di collaborazione e buona fede richiamati anche dall'art. 1 L. 241/90. L'osservanza di tali principi avrebbe dovuto orientare la Commissione a tenere in debita considerazione, al momento della formulazione delle tracce, circostanze quali: la capacità e le competenze già dimostrate dai concorsisti attraverso il superamento di una selezione rigida, con soli 46 candidati ammessi al colloquio finale, su una originaria platea di oltre 1000 partecipanti alla prova preselettiva; l'indubbia esperienza, competenza e formazione dei candidati, già sottese al profilo richiesto e al possesso dei requisiti prescritti dal Bando; il ristretto tempo (un mese tra la pubblicazione dell'elenco degli ammessi all'orale e l'avvio delle prove) concesso per la preparazione sugli (oggettivamente) vari e ampi ambiti disciplinari individuati per la prova scritta; il ristretto tempo di svolgimento del colloquio (mantenuto, come attestato nei verbali, nei 30 minuti minimi prescritti dal Bando).

I parametri di cui sopra e le linee guida di cui al DM 28/08/2022 sull'accesso alla dirigenza pubblica, che prevedono che accanto alle conoscenze tecniche siano valutate anche le competenze - capacità e attitudini - e le motivazioni del candidato, dovevano essere osservati non solo al momento della scelta delle tracce, ma anche nell'impostazione del colloquio, il cui svolgimento è avvenuto invece, quanto alla scrivente, con modalità illegittime, e si è concluso con l'attribuzione di una valutazione complessiva nettamente negativa, surreale, prima ancora che iniqua ed illegittima, e comunque viziata da violazione di legge ed eccesso di potere per mancanza di idonei parametri di riferimento, contraddittorietà e illogicità della motivazione, ingiustizia manifesta. Nello specifico, con il presente motivo si impugna: **a)** anzitutto l'orario di

avvio del colloquio, che non poteva essere ore 15:10 (come indicato nel verbale) in quanto alle ore 15:15 la esponente si trovava ancora in portineria in attesa di poter accedere all'aula d'esame; conseguentemente, considerato l'orario di inizio colloquio del successivo candidato e dati anche i tempi necessari per l'avvio della prova (identificazione, estrazione tracce) la prova orale della scrivente è certamente durata meno dei trenta minuti minimi prescritti dal Bando **b)** l'avvio del colloquio con il quesito teorico Q1 n. 24 affidato al prof. Paletta, il quale con la domanda diretta, a risposta compulsata, "*la sa o non la sa*", ha illegittimamente provocato la subitanea interruzione dell'esposizione determinando l'immediata conclusione della prima parte del colloquio sull'area generale, così impedendo alla esponente la possibilità di illustrare ciò che comunque conosceva sul tema ben più ampio ricavabile dalla traccia; **c)** la valutazione "zero" (corrispondente a "*mancata risposta al quesito*") attribuita dallo stesso Paletta ad esito della sua illegittima conduzione dell'orale in riferimento al quesito Q1 a lui affidato; **d)** il giudizio sintetico di insufficienza (punteggio 10/26 pari a 3,85/10) attribuito dal D.S. Fasan in relazione alla discussione sul caso pratico estratto (n. 9), in quanto manifestamente illogico, anzi abnorme, considerato l'andamento soddisfacente del colloquio (la esponente ha risposto al caso, con argomentazioni accurate ed esposizione chiara); **e)** i descrittori, manifestamente illogici, cui è stato parametrato il giudizio valutativo negativo riportato dalla ricorrente in relazione al caso pratico, in particolare: ad una conoscenza della materia "*sufficiente*" è stato assegnato il valore 2 su 5 (pari a 4/10); al descrittore "*il candidato fornisce soluzioni del caso, anche se non del tutto accurate, pertinenti e precise*" è stato assegnato il valore 2 su 8 (pari a 2,5/10); al descrittore "*il candidato evidenzia un'argomentazione non del tutto accurata, ma un'esposizione complessivamente coerente*" è stato assegnato il valore 2/5 (pari a 4/10) **f)** il punteggio 1/3, assegnato in corrispondenza dell'indicatore "*riferimenti normativi*", in quanto manifestamente iniquo, incomprensibile ed erroneo giacché alla domanda del DS Fasan ("*dove si posizionano le attività di formazione relativamente al CCNL*": v. verbale 24 marzo) la esponente ha risposto correttamente, illustrando le attività funzionali all'insegnamento.

Istanza cautelare

Sul *fumus* valgono le considerazioni in fatto e diritto tutte sopra svolte: i gravi e sostanziali vizi denunciati impongono di qualificare come illegittime le operazioni concorsuali preliminari alle prove orali e le prove orali del concorso da Dirigente

Scolastico, svolte nelle date 19 – 24 – 25 – 26 – 27 marzo 2025 presso l'USR-Emilia-Romagna, con necessità di annullamento delle dette prove, dei loro esiti, e della graduatoria USR Emilia-Romagna dei candidati dichiarati vincitori, pubblicata il 18 aprile 2025, e con diritto della esponente alla ripetizione delle prove orali nel rispetto della legalità e della parità di trattamento.

Sussiste inoltre il *periculum*: la mancata tempestiva rimozione dei provvedimenti illegittimi impugnati e della graduatoria finale comporterà già a far tempo dal prossimo anno scolastico 2025-2026 il conferimento dell'incarico dirigenziale e l'assegnazione ai ruoli regionali dell'Emilia-Romagna dei candidati dichiarati vincitori, con grave e irreparabile danno alla carriera della ricorrente.

Si insiste pertanto affinché questo ill.mo TAR adito voglia sospendere i provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e/o adottare la misura ritenuta più idonea ad assicurare interinalmente la decisione sul ricorso.

Istanza ex art. 41 e art. 49 C.P.A.

Le censure di cui al ricorso interessano tutti i partecipanti al concorso indicati quali vincitori nella graduatoria impugnata, pubblicata con Decreto direttoriale prot. 339 del 18 aprile 2025 sul sito USR Emilia-Romagna. La ricorrente non è a conoscenza di dati anagrafici che possano consentire la certa individuazione dei controinteressati, l'istanza di accesso avanzata con PEC del 16 aprile 2025 non è stata, sul punto, evasa; si chiede pertanto che questa ecc.ma autorità adita voglia autorizzare la notifica, ove ritenuto, con la modalità dei pubblici proclami, attraverso la pubblicazione del ricorso e del provvedimento autorizzativo sul sito web dedicato dell'USR Emilia-Romagna.

P.Q.M.

La esponente prof.ssa Maria Napolitano, in proprio quale avvocato esercente la professione ex art. 22 co. 3 C.P.A., insiste per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo TAR adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, previa concessione delle opportune misure cautelari, o altrimenti attraverso la sollecita definizione del giudizio con fissazione dell'udienza di discussione del ricorso nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

- accogliere il ricorso e per l'effetto annullare i provvedimenti impugnati, disponendo la ripetizione della prova orale avanti ad una Commissione in

diversa e nuova composizione, e/o ogni consequenziale provvedimento idoneo ad assicurare alla ricorrente la prosecuzione nella partecipazione al concorso nel rispetto della legalità e della parità di trattamento

In istruttoria: si insta affinché questo on.le TAR adito voglia adottare ex art. 65 C.P.A. tutti i provvedimenti necessari per assicurare la completezza dell'istruttoria.

Si producono:

Doc. 1: Decreto ministeriale n. 194 del 13 ottobre 2022

Doc. 2: DDG 18 dicembre 2023 n. 2788

Doc. 3: avviso USR Emilia-Romagna prot. n. 7344 del 21/02/2025 candidati ammessi alla prova orale

Doc. 4: avviso prot. n. 7607 del 24 febbraio 2025 calendario prove orali

Doc. 5: convocazione prova orale Napolitano

Doc. 6: tracce quesito Q1 area generale

Doc. 7: tracce quesito Q2 area generale

Doc. 8: tracce caso pratico area generale

Doc. 9: quesiti inglese

Doc. 10: quesiti informatica

Doc. 11: pubblicazione 5 maggio 2025 griglia valutazione prova orale

Doc. 12: estratto CNF avv. Napolitano

Doc. 13: PEC 4 aprile 2025 istanza accesso civico ex art. 5 dlgs 33/2013

Doc. 14: PEC 8 aprile 2025 istanza autotutela

Doc. 15: PEC 16 aprile 2025 accesso atti L. 241/90

Doc. 16: graduatoria vincitori USR-E.R. 18 aprile 2025

Doc. 17: verbale n. 18 del 19 marzo 2025

Doc. 18: verbale n. 19 del 24 marzo 2025

Doc. 19: verbale n. 20 del 25 marzo 2025

Doc. 20: verbale n. 21 del 26 marzo 2025

Doc. 21: verbale n. 22 del 27 marzo 2025

Doc. 22: riscontro USR accesso atti Napolitano

Doc. 23: prospetto quesiti estratti il 19 marzo 2025

Doc. 24: prospetto quesiti estratti il 24 marzo 2025

Doc. 25: prospetto quesiti estratti il 25 marzo 2025

Doc. 26: prospetto quesiti estratti il 26 marzo 2025

Doc. 27: prospetto quesiti estratti il 27 marzo 2025

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 la esponente dichiara che trattasi di controversia attiene a materia rientrante nel pubblico impiego, di valore indeterminabile, e che pertanto è dovuto il contributo unificato in misura pari ad € 325,00

Reggio Emilia, 23 maggio 2025

Avv. Maria Napolitano